

L'Estensore:

**dott. ing. Ruggero Rigoni**

iscritto al n. 1023  
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza



Collaborazione tecnica:

**dott. ing. Gianluca Antonio Rigoni**

iscritto al n. 3483  
dell'Ordine degli Ingegneri di Vicenza



Il Committente:

**Provincia di Vicenza**

**Comune di Bassano del Grappa**



**Autodemolizione Bresolin s.r.l.**

Via L. di Gallo, 17 - 36061 Bassano del Grappa  
Telefono 0424 566666 - Telefax 0424 567797  
C.F. e P.IVA n° 00870960242

# STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

relativo al

## PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE DI AUTODEMOLIZIONE BRESOLIN s.r.l.

sito in

*Via Quartiere Prè, n. 50 in Comune di Bassano del Grappa*

**Provincia di Vicenza**

**Appendice della Relazione  
generale dello S.I.A.**

**-Integrazioni -**

**B1.bis**

elaborato:

**SIA**

**Giugno 2021**

data:

**STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI**

Via Divisione Folgore, n. 36 - 36100 VICENZA

Tel.: 0444.927477 - email: rigoni@ordine.ingegneri.vi.it

---

# STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

relativo al progetto di

**AMPLIAMENTO IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE**

sito in

**Via Q.re Pré, n. 50**

in

**Comune di Bassano del Grappa**

*PROVINCIA DI VICENZA*

---

## APPENDICE DELLA RELAZIONE GENERALE DELLO S.I.A. - INTEGRAZIONI -

<b>0.   PREMESSA</b>
----------------------

Il presente documento, che costituisce una Appendice alla Relazione Generale (*Elaborato B1*) dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto di ampliamento dell'impianto di autodemolizione della ditta Autodemolizione Bresolin s.r.l. in Comune di Bassano del Grappa, riscontra punto per punto le richieste di:

- integrazioni del Comitato V.I.A. di cui alla nota della Provincia di Vicenza prot. n. 20888 del 14/05/2021;
- controdeduzioni all'osservazione del Comune di Bassano del Grappa trasmessa dalla Provincia di Vicenza con nota prot. n. 22679 del 25/05/2021.

# 1. INTEGRAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

## INTEGRAZIONE N. 1

*Si ravvisa la necessità di integrare il quadro programmatico ritenendo necessari alcuni approfondimenti per analizzare le specifiche sensibilità individuate, mettendole in rapporto con l'intervento proposto; il riscontro dovrà essere eventualmente coordinato con il Quadro Progettuale e/o le matrici di riferimento del Quadro Ambientale.*

### Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

*Lo S.I.A. ha analizzato il PTRC vigente quello approvato con DCR 250/1991 e come PTRC adottati quelli relativi alle DGR nn. 372/2009 e 427/2013, mentre non si è preso in considerazione il PTRC approvato con D.C.R. 62/2020; relativamente a quest'ultimo andranno analizzate le sensibilità ambientali rapportandole con la proposta progettuale. In particolare, si approfondisca l'elaborato denominato "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto", in particolar modo il capitolo "4. Atlante ricognitivo" nella parte relativa al capitolo "21 Alta Pianura tra Brenta e Piave", Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA (pag. 347), rapportando detti approfondimenti con la proposta progettuale, anche al fine di individuare correttamente le eventuali misure di mitigazione necessarie. Le integrazioni che la ditta trasmetterà a riguardo è opportuno che vengano analizzate all'interno del Quadro Ambientale "Caratterizzazione dell'impatto paesaggistico".*

### Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.)

- *Tavola 2.1.A del P.T.C.P. (Zona Nord) - Carta della fragilità:  
Il S.I.A. non ha indicato il fatto che l'area interessata dall'impianto (tutta) è all'interno di "Alvei fluviali Disperdenti e Drenanti (art. 29 i)". Sarebbe opportuno che venisse analizzata, in sede di integrazioni, le sopraindicata sensibilità ambientale rapportandola con la proposta progettuale. Le integrazioni che la ditta trasmetterà a riguardo è opportuno che vengano analizzate all'interno del Quadro Ambientale "Caratterizzazione dell'ambiente idrico" e "Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo".*
- *Tavola 2.3 del P.T.C.P. - Carta idrogeologica:  
Il S.I.A. non ha indicato il fatto che ricadono nell'area di cattura pozzi le parti dell'impianto dislocate nella parte sud-ovest e buona parte dell'area dislocata nella parte nord-ovest (non è compresa nella stessa area di cattura pozzi l'area di ampliamento e quella posta a nord-est). Il pozzo relativo a detta area di cattura è denominato dal geoportale della Provincia di Vicenza con la sigla "pozzo comune Rosà – grid 37 ATO brenta". Le integrazioni che la ditta trasmetterà a riguardo è opportuno che vengano analizzate all'interno del Quadro Ambientale*

*“Caratterizzazione dell’ambiente idrico” e “Caratterizzazione del suolo e del sottosuolo”.*

*Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)*

*Lo S.I.A. non ha indicato il fatto che l’area interessata dall’intervento, nelle tavole sottoelencate, è sita all’interno delle seguenti zone:*

- *Fig. 2.2 “Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta”*
  - *parte in Grado di vulnerabilità A: Alto – valore sintacs 50-70;*
  - *parte in Grado di vulnerabilità E: Elevato – valore sintacs 70-80 (anche zona ampliamento);*
- *Fig. 2.3 “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”*
  - *Zone vulnerabili - Alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi (Deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006)*
- *Tav. 36 “Zone omogenee di protezione dall’inquinamento”:*
  - *Zone omogenee di protezione, Zona della ricarica.*

*Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Bassano del Grappa*

- *Tav. 5.2 del P.A.T. - Carta delle invarianti*  
*Buona parte dell’area nord-est dell’insediamento e la maggior parte di quella relativa all’ampliamento sono all’interno dell’area definita da questa tavola del P.A.T. come “Spazi aperti, integrati con l’ambito del Brenta”. Le N.d.A. al punto “7.1.2) Elementi di interesse ambientale” definisce gli “Spazi aperti, integrati con l’ambito del Brenta” come “terreni in parte coltivati, ai quali il PAT attribuisce valenza strategica in quanto concorrono a delimitare il limite dell’estensione urbana verso il Brenta. La disciplina specifica viene definita dal P.I, nel rispetto delle disposizioni date nei singoli ATO e nel successivo Art. 13. Lo S.I.A. avrebbe dovuto approfondire il rapporto tra la presenza dell’impianto e la proposta di ampliamento con il fatto che, secondo il P.A.T., quest’area deve concorrere a delimitare il limite dell’estensione urbana verso il Brenta.*
- *Tav. 5.3 del P.A.T. - Carta delle fragilità*  
*Il S.I.A. avrebbe dovuto indicare le motivazioni che hanno portato, in sede di P.A.T., ad individuare quest’area come “zona mediamente esposta a rischio geologico idraulico”, rapportandole con l’impianto esistente e con l’ampliamento previsto.*
- *Tav. 5.4a del P.A.T. - Sistemi territoriali, sottosistemi, ambiti territoriali ottimali (A.T.O.)*  
*Il S.I.A. avrebbe dovuto analizzare puntualmente quanto indicato a riguardo dalle N.T.A. all’art. “34 – ATO R3.2”.*
- *Tav. 5.4b del P.A.T. - Carta delle trasformabilità*  
*Lo S.I.A. avrebbe dovuto indicare il fatto che buona parte dell’area nord-est dell’insediamento e la maggior parte di quella relativa all’ampliamento sono all’esterno dell’area indicata come “Azione*

*strategica - Limiti fisici allo sviluppo insediativo” e sono all’interno dell’area indicata come “Azione strategica – Interventi di riordino della zona agricola” e avrebbe dovuto mettere in relazione la presenza dell’impianto e della proposta di ampliamento con quanto sopra indicato rapportandosi anche con quanto indicato a riguardo dall’art. 2 delle N.T.A..*

- *Tav. 5.5 del P.A.T. – Scelte Strutturali e Scelte strategiche*  
*Lo S.I.A. avrebbe dovuto rapportarsi con le ragioni che hanno portato ad individuare questa zona come “area in cui salvaguardare e recuperare gli spazi aperti agricoli e naturali” considerando che detta caratteristica le è stata attribuita in quanto la stessa area viene considerata come “spazio aperto integrato con l’ambito del Brenta”. Si richiede, inoltre, che lo S.I.A. metta in relazione l’ampliamento proposto con le norme che regolano il consumo di suolo (L.R. 14/2017).*

#### *Piano Regionale Gestione Rifiuti*

*Tav. A2.2 Planimetria con lay out dell’impianto: La tavola grafica di progetto riporta il raggio dei 100 metri dalle abitazioni poste a sud. Considerato l’ampliamento dell’attività verso nord-ovest, e la presenza di abitazioni in tale direzione, si ritiene che la Tavola progettuale debba dare evidenza anche delle distanze dei 100 dall’abitazione più vicina.*

### *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)*

Con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 62 del 30/06/20 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, che ha pertanto sostituito il previgente P.T.R.C. del 1992 ed il P.T.R.C. adottato nel 2009 e successivamente integrato nel 2013.

Conformemente all'art. 24 della L.R. 11/04, il P.T.R.C., in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione.

Rispetto al nuovo P.T.R.C., il sito di progetto, ubicato in Comune di Bassano del Grappa, è inquadrato:

- in un *“tessuto urbanizzato”* (con riferimento alle tavv. 01a, 02, 03, 04, 05b, 06);
- in un' *“area vulnerabile ai nitrati”*, *“di primaria tutela quantitativa degli acquiferi”*, all'esterno della *“dorsale principale del modello strutturale degli acquedotti”* (con riferimento alla tav. 01b);
- in un'area non sottoposta a rischi sismici significativi, che invece interessano la porzione di territorio comunale a nord-est (con riferimento alla tav. 01c);
- in prossimità del tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta (con riferimento alle tavv. 04, 08);
- in un'area con livelli di inquinamento da NOx tra 20 e 30  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e possibili livelli eccedenti di radon (con riferimento alla tav. 03);
- in un ambito con elevata *incidenza della superficie ad uso industriale* ( $\geq 0,05$ ), in prossimità di un' *“area nucleo e corridoio ecologico di pianura”* che coincide con l'area golenale del Fiume Brenta (con riferimento alla tav. 05a);
- in prossimità di un *“ambito con presenza di attività tradizionali”* (Bassano del Grappa) con un numero di produzioni DOC, DOP, IGP per comune da 4,1 a 6;
- in un *“sistema urbanizzato”* in *“ambito pedemontano”* di *riequilibrio territoriale*, in prossimità di un *“polo di sistema”* (Bassano del Grappa) della *rete dei capoluoghi e città medie* (con riferimento alla tav. 08);
- in un' *area agripolitana di pianura* appartenente all'ambito di paesaggio n. 21 *“Alta Pianura Brenta - Piave”* (con riferimento alla tav. 09).

Il P.T.R.C. individua inoltre l'area golenale del Fiume Brenta come ambito di paesaggio per l'istituzione di nuovi parchi regionali (programmazione prevista anche dal previgente P.T.R.C. del 1992).

Il nuovo P.T.R.C. evidenzia sostanzialmente i medesimi ambiti già considerati nel previgente P.T.R.C. del 1992 e nel P.T.R.C. del 2009. Le principali novità

riguardano l'inserimento in cartografia del tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta, ormai quasi completata per quanto riguarda il tratto in Provincia di Vicenza, e la nuova tavola 01c, che perimetra in modo più preciso le aree soggette a rischio sismico.

Il nuovo P.T.R.C. non contiene elementi di preclusione al progetto in discussione.

Nell'*Elaborato grafico B3.5* sono riportati gli estratti delle tavole del nuovo P.T.R.C. con indicato il sito di progetto.

La normativa nazionale in materia di paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) ha introdotto l'obbligo dell'elaborazione congiunta Stato – Regione del piano paesaggistico regionale, anche nella forma di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. La redazione congiunta del piano paesaggistico regionale è stata avviata nella seconda metà del 2009 (successivamente alla data di adozione del P.T.R.C. “adottato” con D.G.R.V. n. 372/2009) per quanto necessario ad attribuire al P.T.R.C. la qualità di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. A tal fine nel settembre 2009 è stato istituito un Comitato Tecnico del Paesaggio (C.T.P.), a composizione paritetica ministeriale e regionale, incaricato della “definizione dei contenuti del Piano” e del “coordinamento delle azioni necessarie alla sua definizione”. Con D.R.G.V. n. 427/2013 è stata pertanto adottata una Variante del P.T.R.C. 2009 con “attribuzione della valenza paesaggistica”.

Si evidenzia inoltre come il processo di pianificazione paesaggistica regionale, conformemente alle disposizioni della L.R. 11/2004, si articola in due diversi momenti: uno di carattere generale, che ha a oggetto il P.T.R.C. a valenza paesaggistica, e uno più di dettaglio che riguarda la Pianificazione Paesaggistica Regionale d'Ambito / P.P.R.A. (a tutt'oggi in corso di elaborazione).

Con la variante 2013 del P.T.R.C. del 2009, è stato introdotto il “*Documento per la pianificazione paesaggistica*” che articolava il territorio regionale in 14 Ambiti di Paesaggio, in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti e in considerazione degli aspetti geomorfologici, dei caratteri paesaggistici, dei valori naturalistico-ambientali e storico-culturali e delle dinamiche di trasformazione di interesse per ciascun ambito, oltre che delle loro specificità peculiari.

Il “Documento per la pianificazione paesaggistica” individuava obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica preliminari per ciascun Ambito di Paesaggio, in attesa dell'elaborazione del relativo P.P.R.A.. Ad oggi risulta in avanzato stato di elaborazione solamente il P.P.R.A. relativo all'ambito di paesaggio n. 14 “Arco Costiero Adriatico”, che comprende l'area della Laguna di Venezia e del Delta del Po.

Con l'approvazione del nuovo P.T.R.C. 2020, i contenuti del "Documento per la pianificazione paesaggistica" del 2013 sono stati rielaborati ed integrati in un nuovo elaborato denominato "*Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto*".

Il sito di progetto rientra nell'Ambito di Paesaggio denominato "*Alta Pianura tra Brenta e Piave*". Come riportato nel "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto" (e precedentemente anche nel documento del 2013), il valore naturalistico ed ecosistemico dell'area è ridotto a causa della significativa antropizzazione ed è espresso essenzialmente dalla presenza di diverse aree tutelate inserite nella rete Natura 2000, che per il Comune di Bassano del Grappa, sono rappresentate da una porzione delle "*grave e zone umide del Brenta*", un ambiente fluviale comprendente greti, aree golenali, meandri morti, steppe fluviali, saliceti ripariali ed estesi boschi idrofilo, che costituisce un complesso di habitat importante per l'avifauna locale e un'area di importante connessione tra gli ecosistemi.

Per conservare e migliorare la qualità del paesaggio dell'Ambito "*Alta Pianura tra Brenta e Piave*", il P.T.R.C. individua i seguenti obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari al P.P.R.A.:

- 3) funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri,
- 4) integrità del sistema delle risorgive e dei biotopi ad esso associati,
- 5) funzionalità ambientale delle zone umide,
- 8) spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario,
- 9) diversità del paesaggio agrario,
- 15) valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici,
- 21) qualità del processo di urbanizzazione,
- 22) qualità urbana degli insediamenti,
- 24) valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici,
- 26) qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi,
- 27) qualità urbanistica ed edilizia e vivibilità dei parchi commerciali e delle strade mercato,
- 32) inserimento paesaggistico e qualità delle infrastrutture,
- 35) qualità dei "paesaggi di cava" e delle discariche,
- 38) consapevolezza dei valori naturalistico ambientali e storico-culturali.

Il progetto in discussione riguarda la modifica di un impianto di autodemolizione esistente in Comune di Bassano del Grappa, concernente l'ampliamento della superficie impermeabilizzata scoperta in una porzione di area agricola e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in aderenza ad un involucro edilizio esistente.



In considerazione della localizzazione del sito di progetto si ritiene di poter prescindere da tutti gli obiettivi non pertinenti all'area in esame, quali i nn. 3, 4, 5 (il sito di progetto non si colloca nella fascia delle risorgive e dista oltre 250 m dall'argine del Fiume Brenta, che delimita l'ambiente fluviale e le zone umide più prossime), 8, 9, 15 (trattasi di obiettivi sostanzialmente finalizzati all'adozione di corrette pratiche agricole e quindi non pertinenti al progetto in discussione), 22, 24, 27, 32, 35, 38 (il progetto non riguarda edificazione residenziale, strutture commerciali, realizzazione di infrastrutture, cave, discariche, risorse museali/culturali locali).

Con riferimento all'obiettivo **21**, il P.T.R.C. individua le seguenti linee di indirizzo:

- 21b) adottare il criterio della minor perdita di naturalità e minor frammentazione ecologica nella regolamentazione dei processi di urbanizzazione,
- 21d) promuovere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione,
- 21e) governare i processi di urbanizzazione lineare lungo gli assi viari, scegliendo opportune strategie di densificazione o rarefazione in base alla tipologia della strada ed al contesto,
- 21f) governare la trasformazione delle aree afferenti ai caselli ed alle stazioni SFMR, come occasione di valorizzazione delle specificità anche paesaggistiche del territorio.

Con riferimento all'obiettivo **26**, il P.T.R.C. individua le seguenti linee di indirizzo:

- 26a) individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l'occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato,
- 26b) promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori,
- 26d) promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree produttive (compresi gli allevamenti zootecnici intensivi), anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale,
- 26e) promuovere interventi di riordino e riqualificazione delle zone industriali ed artigianali in senso multifunzionale, con particolare attenzione al commercio al dettaglio, ai servizi alle imprese ed ai lavoratori, alla continuità d'uso degli spazi anche al di fuori degli orari di lavoro,
- 26f) incoraggiare iniziative di riqualificazione degli spazi aperti delle aree produttive esistenti e indirizzare il progetto di quelle nuove verso una maggior presenza di vegetazione ed aree permeabili, anche con funzione di compensazione ambientale e integrazione della rete ecologica.

Il progetto in discussione risulta sostanzialmente coerente con gli obiettivi **21** e **26**, in quanto è finalizzato al consolidamento di un complesso produttivo esistente, con un modesto ampliamento su un'area agricola allo stato inutilizzata e non altrimenti valorizzabile stante la prossimità con le aree produttive contermini. In particolare si evidenzia come il progetto preveda la realizzazione di fasce di mitigazione di profondità adeguata sui lati prospicienti l'aperta campagna, in particolare quello ovest, più visibile dall'argine del Fiume Brenta, in corrispondenza del quale viene pure prevista la realizzazione di una macchia boscata quale ulteriore misura di mitigazione paesaggistica e ambientale (fascia "tampone").

### **Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.)**

Con riferimento alla Tavola 2.1.A del P.T.C.P. (*Carta delle fragilità - Zona Nord*), nello S.I.A. si evidenzia come il sito di progetto ricada all'interno di "aree fluviali", volendosi riferire con questo termine all'ambito degli "alvei fluviali disperdenti e drenanti" normati dall'art. 29 delle Norme Tecniche del P.T.C.P.. Come riportato nella Relazione generale dello S.I.A., le Norme Tecniche del P.T.C.P. non prevedono particolari prescrizioni per questa condizione, se non precise direttive e raccomandazioni per i Comuni nella redazione di progetti di regimentazione idraulica ovvero nell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in alveo; si raccomanda in particolare di mantenere il massimo rispetto per le caratteristiche di naturalità degli alvei e delle aree di espansione prestando massima attenzione alla vegetazione e alla fauna, attuando eventuali prescrizioni delle autorità idrauliche competenti.

La definizione di "alveo fluviale" per questo ambito appare tuttavia impropria, dato che con questo termine ci si dovrebbe più propriamente riferire al letto di scorrimento delle acque superficiali, che pure in condizioni di piena rimangono confinate all'interno degli argini, al massimo coincidendo con la golena del fiume stesso. Il riferimento "alveo disperdente" indica un letto costituito da materiali permeabili di natura ghiaiosa, come per l'appunto nel caso del Fiume Brenta, che consente, in misura significativa, la ricarica della falda acquifera sotterranea mediante fenomeni di dispersione dall'alveo e dal subalveo del corso d'acqua superficiale stesso.


In ogni caso la direttiva di cui all'art. 29, quantunque diretta ai Comuni, verte sostanzialmente sul duplice obiettivo del mantenimento della sicurezza idraulica e del rispetto della naturalità e del paesaggio locale. In tal senso si ritiene che il progetto proposto risulti coerente con l'art. 29, per i seguenti motivi:

- sono previsti appropriati volumi di invaso/laminazione delle acque meteoriche scolanti dai piazzali impermeabilizzati onde conseguire l'invarianza idraulica al recettore (la Roggia Bernarda);
- i pozzi disperdenti delle acque meteoriche dei pluviali delle nuove coperture in progetto sono stati progettati in modo da consentire

l'esaurimento delle acque nel sottosuolo senza criticità idrauliche di sorta; saranno inoltre realizzati con modalità costruttive tali da impedire potenziali trafiletti delle acque meteoriche scolanti dai piazzali e prevenire qualsivoglia immissione incontrollata nel sottosuolo (si rimanda a tal proposito alle integrazioni al punto 2 della nota del Comitato VIA prot. n. 20888 del 14/05/2021);

- vengono adottate tutte le misure necessarie a ridurre al minimo l'interferenza paesaggistica ed ambientale dell'impianto nei confronti del contesto locale, in particolare con la prevista realizzazione di una macchia boscata nell'area a ovest in disponibilità al Proponente (si rimanda a tal proposito alle integrazioni al punto 3 della nota del Comitato VIA prot. n. 20888 del 14/05/2021).

Con riferimento alla Tavola 2.3 del P.T.C.P. (*Carta idrogeologica*), l'impianto di Via Quartiere Prè di Autodemolizione Bresolin risulta essere esterno alle aree di cattura dei pozzi di attingimento della risorsa idrica sotterranea per uso idropotabile, mentre ci rientrano parzialmente gli altri due impianti di Autodemolizione Bresolin di Via Luigi di Gallo nn. 8/10 e 17, comunque entrambi collocati ben oltre i 200 m della fascia di rispetto prescritta rispetto ai pozzi. Come evidenziato nella richiesta di integrazioni della Provincia di Vicenza, l'area di ampliamento non rientra nell'area di cattura di alcun pozzo.



Estratto Tavola 2.3 del P.T.C.P. con evidenziato perimetro dell'impianto di autodemolizione di Via Quartiere Prè nella configurazione di progetto.

In ogni caso, al fine di garantire la massima tutela nei confronti della matrice suolo-sottosuolo-acque sotterranee, come già detto, i nuovi pozzi disperdenti in progetto (per l'esaurimento delle acque meteoriche dei pluviali delle nuove coperture) saranno realizzati con modalità costruttive tali da impedire potenziali trafile delle acque meteoriche dei piazzali nel sottosuolo. Non risultano prevedibili altri scenari di potenziali contaminazioni del sottosuolo, dato che:

- l'intera area di impianto risulterà impermeabilizzata con massetto di calcestruzzo armato di idoneo spessore;
- i piazzali esterni sono idraulicamente compartimentati da cordone di contenimento, escludendosi pertanto potenziali trafile delle acque meteoriche verso le aree verdi contermini;
- i piazzali sono sottoposti a periodica verifica e manutenzione, onde prevenire e prontamente ripristinare fenomeni di degradazione o ammaloramento calcestruzzo;
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono raccolte, accumulate e trattate in impianti opportunamente dimensionati, per essere infine esaurite nella Roggia Bernarda, nel rispetto dei limiti tabellari prescritti per lo scarico in acque superficiali;
- le aree operative dell'impianto di autodemolizione sono dislocate unicamente all'interno dei fabbricati e sono presidiate da sistemi localizzati di captazione di eventuali spanti e colaticci che vengono raccolti in vasche dedicate per essere successivamente conferiti, come rifiuti, ad impianti autorizzati.

#### **Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)**

L'impianto di autodemolizione di Via Quartiere Pré rientra in un'area classificata a grado di vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta compreso tra "alto" ed "elevato" (Fig. 2.2 del P.T.A.). Questa classificazione deriva dalla composizione litostratigrafica dell'Alta Pianura Vicentina, che risulta costituita da un materasso alluvionale composto prevalentemente da ghiaie e ghiaie sabbiose, sede di un unico acquifero indifferenziato che alimenta il sistema multi-falda a valle, tipico della media e bassa pianura. Il suolo-sottosuolo in questa porzione di territorio risulta pertanto particolarmente permeabile e l'apporto sotterraneo all'alimentazione del sistema idrogeologico locale diventa rilevante sia, principalmente, per fenomeni di dispersioni idriche di subalveo dei corsi d'acqua naturali (segnatamente, nel nostro caso, il Fiume Brenta) sia, secondariamente, per fenomeni di infiltrazione subsuperficiale degli afflussi meteorici. Per questo motivo questa porzione di pianura risulta classificata come "area di ricarica degli acquiferi" (Tav. 36 del P.T.A. – *Zone omogene di protezione dall'inquinamento*), come peraltro già emerso dall'analisi di inquadramento rispetto al P.T.R.C..

In ragione dell'elevata vulnerabilità della falda sotterranea nell'area del Bassanese, negli impianti di Autodemolizione Bresolin sono state adottate sin dall'origine tutte le misure necessarie a prevenire fenomeni di inquinamento in grado di interessare le matrici suolo e sottosuolo. La valutazione degli impatti del progetto su queste matrici ambientali hanno preso in considerazione la vulnerabilità della falda sotterranea locale, come evidenziato nei pertinenti paragrafi del Quadro di riferimento ambientale.



*Estratto Fig. 2.2 del P.T.A. (Carta della Vulnerabilità intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta) con localizzazione del sito di progetto.*

Dall'analisi di inquadramento rispetto al P.T.R.C. emergeva anche come quest'area risultasse “vulnerabile ai nitrati di origine agricola”, problematica evidenziata nella Fig. 2.3 del P.T.A. - “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Come già detto, la struttura del suolo-sottosuolo dell'Alta Pianura Veneta è particolarmente permeabile e l'acquifero indifferenziato sottostante risulta conseguentemente vulnerabile rispetto a fenomeni di inquinamento superficiale, in particolare a quelli derivanti dall'utilizzo massiccio e spesso incontrollato di fertilizzanti azotati (organici e inorganici) nel settore agricolo. Questa problematica non ha comunque alcuna attinenza con il progetto in discussione che riguarda l'ampliamento di un impianto di autodemolizione.

### *Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Bassano del Grappa*

L'impianto di autodemolizione di Via Quartiere Pré è un impianto di recupero dirifiuti pericolosi costituiti da autoveicoli fuori uso che è stato autorizzato previo espletamento di procedure di screening a V.I.A., in particolare quella del 2016. Non appare quindi opportuno in questa sede ridiscutere criteri di localizzazione dell'impianto esistente/autorizzato, valutati a suo tempo come conformi in istruttorie rientranti nell'ambito della V.I.A..

Con riferimento al progetto in discussione, si evidenzia come le modifiche previste riguardino esclusivamente la porzione occidentale dell'impianto, mentre la porzione orientale resta immutata. In particolare il progetto prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica (in aderenza al lato sud di quello esistente) e l'ampliamento del piazzale scoperto su una porzione di terreno agricolo a nord-ovest dell'impianto di autodemolizione.

L'impianto di autodemolizione di Via Quartiere Pré ricade in buona parte all'interno dell'area definita dalla Tav. 5.2 (*Carta delle invarianti*) del P.A.T. come “*spazi aperti, integrati con l'ambito del Brenta*”; trattasi di terreni in parte coltivati, ai quali il P.A.T. attribuisce valenza strategica in quanto concorrono a delimitare il limite dell'estensione urbana verso il Fiume Brenta, come evidenziato pure nella Tav. 5.4.b (*Carta della Trasformabilità*), dove il perimetro di quest'area viene specificatamente individuato come “*limiti fisici allo sviluppo insediativo*”, all'interno dei quali sono previsti “*interventi di riordino della zona agricola*” (per i quali l'art. 2 delle N.T.A. del P.A.T. rimanda alla specifica disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei / A.T.O.).

L'art. 7.1.2 delle N.T.A. del P.A.T. non prevede prescrizioni particolari per questa zona, rimandando alla disciplina specifica del P.I. in accordo con le disposizioni date nei singoli A.T.O. e con l'art. 13 (*Tutela ed edificabilità del territorio agricolo*). Il P.I. del Comune di Bassano del Grappa, redatto successivamente al P.A.T., tuttavia non prevede alcuna ulteriore specifica direttiva o prescrizione per questo ambito.

Con riferimento al progetto in esame, appare opportuno tuttavia evidenziare come il nuovo fabbricato in progetto risulti all'esterno dell'ambito “*spazi aperti, integrati con l'ambito del Brenta*”, nel quale rientra parzialmente, limitatamente ai nuovi interventi, solo l'ampliamento del piazzale pavimentato scoperto a nord-ovest. Questo ampliamento non prevede interventi di nuova edificazione e quindi, dell'art. 13 (*Tutela ed edificabilità del territorio agricolo*) delle N.T.A. del P.A.T., risulta sostanzialmente applicabile solo il punto 13.6 che raccomanda come gli interventi di trasformazione del territorio agricolo debbano rispettare i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi. Sotto questo profilo si ritiene di aver previsto idonee misure di mitigazione ambientale per conseguire la compatibilità dell'intervento rispetto al contesto rurale limitrofo, con particolare riferimento alla prevista realizzazione di una macchia boscata sul lato ovest, verso il Fiume Brenta, in grado non solo di mitigare adeguatamente l'impatto paesaggistico dell'ampliamento dell'impianto ma anche di restituire caratteri di naturalità ad

un'area agricola interclusa tra edifici industriali e agroindustriali difficilmente valorizzabile altrimenti.

Come evidenziato nella Relazione generale dello S.I.A., l'impianto di autodemolizione di Via Quartiere Pré rientra fra le zone del sottosistema "R3 – Aree miste a dominante produttiva" incluse nell'ATO R3.2 "Ambito ad est del Fiume Brenta" (Tav. 5.4.a del P.A.T.), normato dall'art. 34 delle N.T.A. del P.A.T.. Per questo A.T.O., il P.A.T. riconosce la vulnerabilità ambientale e paesaggistica delle aree agricole individuando come principale elemento detrattore locale la disomogeneità delle strutture insediative in rapporto all'ambiente. A tal proposito è bene precisare come negli anni Autodemolizione Bresolin si sia sempre prodigata molto nella cura dell'aspetto riguardante la mitigazione paesaggistica dei propri impianti, sia dal punto di vista architettonico che naturalistico, con la realizzazione di barriere arboree perimetrali ben sviluppate in altezza e rispettose del contesto rurale e paesaggistico limitrofo. Gli elementi di disarmonia del paesaggio, soprattutto con riferimento alla visuale dall'argine in sinistra Brenta, sono principalmente individuabili in fabbricati industriali di altre ditte, non perimetrati da alcuna barriera arborea, o in manufatti agroindustriali moderni quali stalle e rimesse, con impianti tecnologici a vista quali pannellature fotovoltaiche in copertura. In ogni caso, l'art. 34 delle N.T.A. del P.A.T. pone quale principale obiettivo per l'A.T.O. in questione la riqualificazione del territorio mediante:

- operazioni di riordino complessivo degli insediamenti esistenti (residenziali e produttivi),
- valorizzazione del Quartiere Pré,
- riqualificazione e valorizzazione degli spazi aperti lungo il Brenta sulla base di un progetto unitario di sistemazione dell'ambito fluviale,
- dotazione, potenziamento e/o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con particolare riguardo agli impianti di rete.

Si ritiene che il progetto in questione risulti coerente con i primi due punti, dato che concerne il riordino e il consolidamento di un'attività strategica per il territorio come quella di Autodemolizione Bresolin, soprattutto in ragione della progressiva diffusione di autoveicoli ibridi/elettrici, che devono essere opportunamente trattati e recuperati a fine vita.

Il terzo e il quarto punto sono azioni di pertinenza dell'Autorità competente per il territorio.

Con riferimento agli spazi esterni della struttura insediativa, e quindi agli interventi di urbanizzazione/edificazione delle aree agricole l'art. 34 rimanda sostanzialmente all'art. 13 (*Tutela ed edificabilità del territorio agricolo*) delle N.T.A. del P.A.T., analizzato in precedenza, nonché alle previsioni del Piano degli Interventi.

La Tav. 5.3 (*Carta delle fragilità*) del P.A.T. individua tutta la porzione di territorio in prossimità del Fiume Brenta, e segnatamente tutto Quartiere Pré nel quale rientra anche l'impianto di Autodemolizione Bresolin, come "terreni idonei ai fini edificatori sotto condizione" in quanto considerata "zona mediamente esposta a rischio geologico idraulico". In merito a questo vincolo, le N.T.A. del P.A.T. prescrivono che i nuovi interventi edificatori vengano valutati sulla base di elaborazioni geologiche/geotecniche (che sono state effettuate ed allegate alla documentazione dello S.I.A.).

Il P.A.T. non motiva le ragioni della classificazione di questa porzione di territorio, tuttavia si presume siano da ricondurre al fatto che l'area compresa tra la scarpata morfologica e l'argine del Fiume Brenta, la cui composizione litostratigrafica è caratterizzata dalla predominante presenza di materiali permeabili, è infatti soggetta a fenomeni di dispersione del subalveo del corso idrico superficiale che alimentano le acque sotterranee, condizionandone anche significativamente il regime idraulico in situazioni di piena. Questa condizione è rilevata ad esempio dal P.A.T. del Comune di Cartigliano riferendosi alla porzione di territorio comunale prossimo all'argine est del Fiume Brenta che si raccorda a quello di Quartiere Pré in Comune di Bassano del Grappa. In queste aree, il P.A.T. del Comune di Cartigliano rileva come la profondità della falda freatica possa risultare relativamente prossima al piano campagna, con profondità del pelo libero che può variare tra i 5 e i 10 m e per questo motivo, oltre a specifici approfondimenti di natura geologica per gli interventi di nuova edificazione (come previsto anche dal P.A.T. di Bassano del Grappa), dispone il divieto di realizzazione per vani abitabili o accessori con aperture prossime al tirante massimo della falda (prescrizione in ogni caso non pertinente al progetto in discussione, che non prevede alcun vano interrato con aperture).


La Tav. 5.5 (*Scelte Strutturali e Scelte strategiche*) del P.A.T. di Bassano del Grappa evidenzia come il sito di progetto ricada in una zona classificata fra le "aree in cui salvaguardare e recuperare gli spazi aperti agricoli e naturali", il cui perimetro coincide con quello degli "spazi aperti, integrati con l'ambito del Brenta" di cui alla Tav. 5.2 (*Carta delle invarianti*) del P.A.T.. Per l'ambito in questione si rimanda sostanzialmente alle considerazioni già espresse in precedenza per quest'ultima classificazione. In ogni caso si vuole evidenziare come il perimetro di quest'area coincida con il perimetro delle aree agricole esistenti al tempo della redazione del P.A.T. stesso (elaborato oltre 15 anni fa) e non consideri ad esempio la successiva realizzazione dell'impianto di autodemolizione di Via Quartiere Pré, il cui progetto è stato approvato ex art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. in variante allo strumento urbanistico, come peraltro recepito nell'ultimo aggiornamento del P.I. comunale. La porzione di lotto agricolo nella quale è previsto l'ampliamento dell'impianto di autodemolizione è un'area agricola periurbana interclusa tra attività produttive ed elementi agroindustriali, che non presenta alcun elemento naturalistico di pregio.

In ogni caso, considerata la vocazione paesaggistico-naturalistica del territorio rurale contermini, in particolare quella immediatamente a ridosso dell'argine del Fiume Brenta, identificata dalla Tav. 5.5 del P.A.T. come "buffer zone" del



corridoio ecologico fluviale (fascia che si estende fino a 150 m dall'argine del Fiume), è stata prevista come ulteriore misura di mitigazione ambientale la realizzazione di una macchia boscata (fascia tampone) ad ovest dell'ampliamento in progetto. Come già discusso, oltre a fornire un'adeguata mitigazione visiva dell'impianto di autodemolizione, questa macchia boscata contribuirà anche a restituire un carattere naturalistico di pregio ad un'area agricola diversamente non valorizzabile.

Con D.C.C. n. 83 del 28/11/2019 è stata approvata la variante n. 1 al P.A.T. di adeguamento alla L.R. 14/2017 contenente norme sul consumo del suolo. Il progetto dell'impianto di autodemolizione di Via Quartiere Pré è stato da ultimo autorizzato in variante allo strumento urbanistico con Decreto della Provincia di Vicenza n. 98 del 02/09/2016, come risulta anche dalla "Variante revisione parziale al P.I." n. 03/2018 approvata con D.C.C. N. n. 13 del 21/03/2019. L'area dell'impianto di Via Quartiere Pré non risulta tuttavia ancora riconosciuta a livello comunale come ambito di urbanizzazione consolidata, quantunque esistente da oltre 10 anni, come riscontrabile nell'estratto della Tav. 5.4.c sottoriportata.



*Estratto Tav. 5.4.c della Variante n.1 del P.A.T. di Bassano del Grappa (Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della L.R. 14/17) con localizzato l'impianto di autodemolizione di Via Quartiere Pré.*

Con Decreto della Direzione Regionale n. 223 del 11/12/2018, la Regione del Veneto ha assegnato al Comune di Bassano del Grappa una quantità di suolo consumabile pari a 26,03 ettari.

L'art. 10 bis.1 delle N.T.A. della Variante n. 1 del P.A.T. del Comune di Bassano del Grappa richiama come non rientrano in questo limite e siano sempre consentiti:

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati ai sensi della L.R. n. 14/2017;
- b) gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e gli interventi di riqualificazione urbana, di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 14/2017;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi dello SUAP di cui al Capo I della L.R. n. 55/2012;
- e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'art. 44 della L.R. n. 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava;
- g) gli interventi di cui alla L.R. n. 14/2009;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel P.T.R.C., nei Piani di Area e nei progetti strategici di cui alla L.R. n. 11/2004.

L'art. 177 comma 2 del D.Lgs. N. 152/2006 stabilisce che “la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”. L'intervento di ampliamento dell'impianto di autodemolizione di Via Quartiere Pré rientra pertanto nella casistica di cui alla lett. c) dell'art. 10 bis.1 delle N.T.A. del P.A.T., risultando consentito in deroga al limite di suolo consumabile stabilito dal Decreto regionale n. 223 del 11/12/2018.

In ogni caso, l'ampliamento dell'impianto di autodemolizione prevede l'impermeabilizzazione di una porzione di terreno agricolo di circa 3'700 mq (0,37 ha), che, anche qualora non rientrasse nella deroga suddetta, comporterebbe un consumo di suolo relativamente limitato, pari a circa l'1,4% del limite stabilito per il Comune di Bassano del Grappa.

In linea generale, gli effetti sull'ambiente correlati al consumo di suolo si articolano sostanzialmente in tre punti:

- la sottrazione di aree verdi, che contribuiscono in modo significativo all'assorbimento dell'anidride carbonica presente in atmosfera e alla conseguente regolazione climatica (gas serra);
- l'esaurimento nel suolo - sottosuolo delle precipitazioni meteoriche e delle acque di scorrimento superficiali (compatibilità idraulica);
- l'impatto paesaggistico e il calo di biodiversità correlate alla riduzione delle superfici naturali.

Con riferimento al primo punto, per le superfici verdi a prato (come quella interessata dall'ampliamento in progetto) i dati di letteratura stimano un assorbimento annuo di CO<sub>2</sub> pari a 2 ton/ha. Considerando l'ampliamento in progetto di circa 0,37 ha, il consumo di suolo previsto comporterebbe il mancato assorbimento di circa 0,74 ton/anno di CO<sub>2</sub>.

Viene tuttavia prevista, quale misura compensativa, la realizzazione di una macchia boscata su una superficie di 2'300 mq (0,23 ha) nella restante porzione del lotto agricolo in disponibilità ad Autodemolizione Bresolin. Secondo i dati di letteratura, l'assorbimento annuo di CO<sub>2</sub> da parte di un bosco varia mediamente tra 20 e 30 ton/ha. Pure considerando il valore di assorbimento minore, il bilancio complessivo dell'intervento in progetto appare sicuramente positivo sotto il profilo dell'assorbimento dell'anidride carbonica atmosferica (gas serra).

Area impermeabilizzata:	- 0,37 ha * 2 ton CO <sub>2</sub> /(ha*yr) ( <i>ass. prato</i> )
Macchia boscata:	- 0,23 ha * 2 tonCO <sub>2</sub> /(ha*yr) ( <i>ass. prato</i> )
	+ 0,23 ha * 20 tonCO <sub>2</sub> /(ha*yr) ( <i>ass. bosco</i> )
<hr/>	
Bilancio complessivo	+ 3,4 ton CO <sub>2</sub> /(ha*yr).

Nella configurazione di progetto, con le misure compensative previste, l'assorbimento annuo di anidride carbonica aumenta da 0,74 ton a 3,4 ton, con un contributo alla riduzione dei gas serra più che quadruplicato.

Per quanto riguarda invece gli aspetti idraulici correlati al consumo di suolo, si ribadisce come sia stata opportunamente dimensionata la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali onde conseguire l'invarianza idraulica al recettore finale (la Roggia Bernarda), come argomentato nella "Valutazione di compatibilità idraulica" allegata alla Relazione tecnica del Progetto Definitivo.

Infine per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e naturalistici, si ritiene che la piantumazione di una macchia boscata all'esterno del perimetro occidentale dell'area di ampliamento comporti i seguenti benefici:

- la macchia boscata prevista offre una mitigazione visuale/paesaggistica maggiore rispetto a quella offerta dall'attuale siepe perimetrale dell'impianto, che, quantunque ben sviluppata in altezza e completamente oscurante il deposito di autoveicoli (accatastati al massimo su due livelli in area scoperta), tradisce comunque un'origine antropica;
- la macchia boscata ha una funzione di "filtro/buffer" naturale/verde che consente una migliore transizione tra la naturalità delle aree rurali prossime al Brenta e l'urbanizzazione delle attività produttive dislocate lungo Via Quartiere Pré;
- la macchia boscata presenterà caratteri di naturalità e biodiversità maggiori rispetto all'attuale area verde costituita da un prato incolto, che ne risulterebbe conseguentemente riqualificato sotto il profilo naturalistico;

- gli alberi svolgono un ruolo di rifugio e riproduzione per le specie avifaunistiche urbane nidificanti.

Per quanto sopra rappresentato, quantunque l'ampliamento in progetto si qualifichi a prescindere come intervento in deroga alle norme sul consumo del suolo, si ritiene che le ulteriori misure compensative previste comportino un effetto complessivamente migliorativo rispetto alla situazione esistente.

### **Piano Regionale Gestione Rifiuti**

Sull'allegata planimetria di lay-out dell'impianto (*Tavola A2.2 agg.*) viene riportato il "raggio dei 100 m" anche rispetto alla più vicina abitazione (rurale) sita a nord-ovest; si evidenzia come a distanza inferiore a quella minima di cui al par. 1.3.7.2 dell'Elaborato D del Piano Regionale di Gestione Rifiuti ricadano unicamente "aree di piazzale" (adibite a deposito di autoveicoli), confermandosi quindi che entro il raggio di 100 m dalle abitazioni più vicine non è previsto lo svolgimento di alcuna attività di selezione / cernita di rifiuti.

## 2. INTEGRAZIONI AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

### INTEGRAZIONE N. 2

#### Caratterizzazione dell'impatto sul suolo e sottosuolo

*Ai fini della maggiore tutela della falda, considerato che il sito si ubica in area di ricarica degli acquiferi, si ritiene opportuno adottare le seguenti prescrizioni:*

- *i pozzetti di ispezione dei pozzi disperdenti dovranno essere ubicati in aree sopraelevate oppure dovranno essere dotati di apposite guarnizioni a tenuta, al fine di impedire la veicolazione incontrollata di potenziali inquinanti direttamente nel sottosuolo;*
- *il Proponente dovrà presentare una valutazione tecnica, supportata da documentazione fotografica, relativa allo stato di conservazione ed efficienza dei pozzi disperdenti esistenti;*
- *dovrà inoltre essere prodotto un piano di monitoraggio e manutenzione degli stessi sistemi di infiltrazione facilitata nel sottosuolo.*

Riscontrando positivamente la prescrizione del Comitato Provinciale V.I.A. si conferma che i nuovi pozzi disperdenti (delle acque meteoriche delle coperture del nuovo involucro edilizio) saranno realizzati in modo che il bordo del manufatto di ispezione (e quindi anche il chiusino) risulti a quota superiore rispetto al piano del piazzale pavimentato contermini. Il coperchio (in ghisa sferoidale) di forma circolare, articolato autocentrante nel telaio, sarà munito di sistema anti-ristagnamento delle acque meteoriche; il telaio (circolare), con bordo esterno continuo rinforzato con nervature e sagomato ad alveoli per migliorare la presa nel calcestruzzo, sarà dotato di apposita sede per l'inserimento di una guarnizione elastica continua in EPDM.

I pozzi disperdenti esistenti, per quanto è stato possibile accertare visivamente, sono perfettamente efficienti e scevri da contaminazioni di sorta. Ciò si è potuto in particolare constatare per il pozzo assorbente delle acque meteoriche dei pluviali del capannone esistente, posizionato a margine del settore conferimento, dotato anche di contro-chiusino interno; dalle riprese fotografiche (riportate a pagina seguente) è possibile riscontrare:

- l'assenza di stalattiti e tracce di sporcamenti tanto nel terminale del collettore di adduzione quanto sul bordo interno del manufatto di ispezione,
- il perfetto stato del ghiaino drenante di fondo.



*Riprese fotografiche del pozzo disperdente delle acque meteoriche dei pluviali del capannone esistente.*


I pozzi disperdenti dell'eventuale "terza pioggia" insistente sull'area pavimentata orientale di deposito degli autoveicoli messi in sicurezza/trattati non sono risultati di agevole ispezione per la presenza della rete elettrosaldata di armatura (continua) della pavimentazione in calcestruzzo.

In ogni caso, trattandosi di sistemi disperdenti di sicurezza che intervengono in occasione di precipitazioni di eccezionale intensità e/o durata ("terza" pioggia sicuramente incontaminata) non è nemmeno ipotizzabile un loro sporco e men che meno un loro decadimento prestazionale; si evidenzia comunque come non vi sia evidenza di sporco in corrispondenza del bordo interno del manufatto di ispezione.



A prescindere dai positivi riscontri e dalle sopraesposte argomentazioni, aderendo al criterio di massima cautela che ha motivato la richiesta di integrazione del Comitato V.I.A., si prevede un intervento migliorativo delle condizioni di sicurezza (nei confronti di eventuali infiltrazioni di acque meteoriche di scorrimento superficiale) che sarà effettuato su tutti i pozzi esistenti. Si prevede in particolare di inserire una piastra di acciaio a perfetta tenuta laterale (sigillata) nella botola di ispezione, in posizione sottostante il chiusino in ghisa; la piastra sarà forata al centro e, nel foro, sarà inserito un

manufatto di ispezione in PVC con coperchio a tenuta (garantita da una guarnizione in gomma) come rappresentato nello schema e nelle foto a seguire.



Il “*piano di monitoraggio e manutenzione*” dei pozzi disperdenti prevede le seguenti verifiche con frequenza annuale:

- ispezione dell’interno dei pozzi da effettuarsi, se necessario, con l’ausilio di telecamere;
- prova di drenaggio da effettuarsi con l’ausilio di un idrante antincendio (eventualmente concomitante alla prova idranti periodica).

Degli esiti delle verifiche effettuate si terrà idonea registrazione.

### INTEGRAZIONE N. 3

***Caratterizzazione dell’impatto sulle risorse naturali e sui S.I.C./Z.P.S.  
Valutare la possibilità dell’estensione della fascia boscata sul lato nord-ovest,  
sulla base dell’effettiva disponibilità dei terreni attigui, anche in quota parte,  
allo scopo di inserire una “fascia tampone” a maggior tutela del S.I.C./Z.P.S.  
IT 3260018 “Grave e zone umide della Brenta”.***

Autodemolizione Bresolin s.r.l. ha in disponibilità il mappale n. 447 e quindi soltanto parte dell’area agricola contermina (sul lato ovest) alla nuova area pavimentata in progetto, per una estensione (residua) di quasi 2’300 mq.

Quale misura di mitigazione (paesaggistica e ambientale) nei confronti del S.I.C./Z.P.S. “Grave e zone umide della Brenta” a ovest, il progetto ha già considerato la realizzazione di una profonda fascia verde (larga 8 m), lungo tutto il lato ovest dell’area di intervento, all’interno della quale è stata prevista la piantumazione di un doppio filare di alberi autoctoni ad alto fusto.

Accogliendo l’indicazione del Comitato provinciale V.I.A., si prevede l’ulteriore intensificazione della “mascheratura” del fabbricato, già offerte dalla piantumazione intensiva esistente sul fondo agricolo, con la realizzazione, nella propaggine occidentale (per tutta l’area in disponibilità su questo lato, di quasi 2’300 mq), di una macchia boscata (“fascia tampone”) così come rappresentato nell’elaborato argomento dell’Allegato 1.



### **3. CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

Con Prot. n. 22679 del 25/05/2021, la Provincia di Vicenza ha trasmesso l'osservazione del Comune di Bassano del Grappa (Relazione di istruttoria tecnica – Pratica n. 2021/22589) relativamente all'istanza di V.I.A. in discussione, chiedendo di controdedurre, in particolare, a due punti dell'osservazione medesima (punti 1) e 4)).

*1) V.A.S. – risulta necessario effettuare la “Valutazione Ambientale Strategica” che tratti la modifica della disciplina urbanistica del P.A.T. e del P.I., per l'area oggetto di intervento, e gli effetti significativi sulle aree contermini.*

Premesso che non è stata richiesta alcuna “modifica della disciplina urbanistica del P.A.T. e del P.I.” e che “gli effetti significativi sulle aree contermini” sono stati ampiamente trattati nello Studio di Impatto Ambientale, il sottoscritto, Estensore dello Studio medesimo, ritiene opportuno chiarire quanto segue.

#### LE FINALITÀ E LE APPLICAZIONI DELLA V.I.A. E DELLA V.A.S.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 (punto 4 lett. a) e b)) e dell'art. 5 (lett. a) e b)) del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.:

– la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è il procedimento mediante il quale vengono valutati PIANI e PROGRAMMI,

mentre

– la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è il procedimento mediante il quale vengono valutati singoli PROGETTI,

seppure esse condividano una medesima finalità: garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, ovvero assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile! Sono cioè due facce di una stessa medaglia (la protezione dell'ambiente) ma con diverse applicazioni.

La V.I.A. è una procedura che viene attivata per la valutazione dei PROGETTI DELLE SINGOLE OPERE e si adotta pertanto a piè di progettazione, fase nella quale è più facile individuare scientificamente i potenziali impatti, ossia le possibili alterazioni delle componenti ambientali causate dalla realizzazione di un'opera (e dal suo esercizio).

La V.A.S. è un processo (più “ampio”) che valuta gli effetti dello sviluppo di PIANI e PROGRAMMI TERRITORIALI, considerando l'ambiente come un sistema integrato di elementi interdipendenti (a prescindere da uno specifico singolo progetto), prevedendo cioè gli effetti potenziali di un eventuale insieme di progetti (che appunto si integrano nel PIANO).

In altre parole e in estrema sintesi:

- la V.A.S. concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'Amministrazione è obbligata ed è concomitante alla stessa, così da favorire l'emersione dell'interesse (collettivo) ambientale in modo che questo sia considerato in via prioritaria dall'Amministrazione;
- la V.I.A. concerne il singolo progetto ed è necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale del progetto stesso con un procedimento che stimola l'adozione di soluzioni mitigative per ridurre l'impatto a valori "sostenibili", se non quanto più bassi possibile.

#### CONNESSIONE TRA ASPETTI PIANIFICATORI E ASPETTI PROGETTUALI

Aspetti pianificatori e aspetti progettuali si incrociano quando, come nel caso in esame, l'approvazione di un progetto debba avvenire "in variante" allo strumento urbanistico (si badi bene che ciò non equivale assolutamente ad una variante urbanistica che richiederebbe, in tal caso, la revisione dello strumento di pianificazione). In questo caso il problema (della sovrapposizione di V.I.A. e V.A.S.) è stato risolto in modo univoco dal Legislatore, il quale (sciogliendo ogni ancorché remoto dubbio interpretativo) ha stabilito che (art. 6 – comma 12, introdotto dal D.Lgs. N. 128/2010):

**“ferma restando la disciplina in materia di V.I.A., la  
Valutazione Ambientale Strategica NON È  
NECESSARIA per la localizzazione delle singole opere”**

In conclusione, poiché l'intervento (che richiede una approvazione "in variante" allo strumento urbanistico comunale) è unicamente un "piazzele pavimentato" (peraltro di modeste dimensioni), trattandosi di una SINGOLA OPERA, per il suo progetto non risulta necessaria la Valutazione Ambientale Strategica.

#### **4) VALUTAZIONE SISMICA – trattandosi d'intervento "in variante" alla strumentazione urbanistica, dovrà essere acquisito il Parere di compatibilità sismica da parte del competente Settore del Genio Civile.**

L'argomento riguarda in particolare la costruzione del nuovo capannone che, per la verità, non rappresenta un intervento "in variante", dato che insiste in area già destinata ad impianto di autodemolizione e come tale individuata anche dal Comune di Bassano del Grappa.

Ciò premesso, si vuole comunque affrontare la tematica in questione con riferimento alle norme regionali vigenti (principalmente la D.G.R.V. n. 3308 del 04/11/2008 – Allegato A e la D.G.R.V. n. 899 del 28/06/2019 che ha integrato la D.G.R.V. n. 1572 del 03/09/2013).

Lo "studio di compatibilità sismica" è obbligatorio in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti al fine di fornire una valutazione della pericolosità sismica di base e locale attraverso procedure univoche ed omogenee. Esso costituisce parte integrante dello strumento

urbanistico e deve essere redatto da professionisti e/o tecnici abilitati nei settori della geologia e della sismica.

Gli studi di compatibilità sismica relativi ai P.A.T. e ai P.I. devono essere trasmessi all'Ufficio del Genio Civile competente che ne cura l'istruttoria, a conclusione della quale viene rilasciato il pertinente Parere (al quale si riferisce appunto il Comune di Bassano del Grappa).

Nel merito occorre tuttavia richiamare quanto prevede l'Allegato A alla D.G.R.V. n. 3308 del 04/11/2008:

*“Per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportano una trasformazione territoriale di urbanizzazione o che comunque non alterino la protezione sismica prevista, il tecnico progettista è tenuto a sottoscrivere una osservazione inerente la mancata necessità della valutazione sismica.*

*Tale osservazione viene inviata, prima dell'adozione della variante, all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità sismica. Decorso tale termine la verifica si intende positivamente esperita”.*

A fronte delle sopraesposte considerazioni e atteso che:

- il progetto è stato accompagnato dalla relazione geologica, geotecnica e sismica redatta ai sensi delle NTC 2018,
- gli interventi in progetto ricadono in un contesto litologico-stratigrafico e sismico omogeneo, nella medesima MOPS e nella medesima classe di pericolosità sismica,
- gli interventi in progetto non ricadono in aree classificate di “instabilità” dal punto di vista sismico (con riferimento alla Microzonazione sismica di 1° livello del Comune di Bassano del Grappa), potendosi in tal caso ritenere sufficiente l'analisi di 2° livello,

per quanto ritenuto necessario o opportuno in relazione alla richiesta approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico (ancorchè questa necessità si ravvisi per l'area di ampliamento – attualmente agricola – da destinarsi a piazzale), in Allegato 2, si riporta lo studio di microzonazione sismica di 2° livello a firma del Dott. Geol. Francesco Morbin che assevera che gli interventi in progetto risultano compatibili dal punto di vista sismico. Si ritiene peraltro che, poiché l'eventuale approvazione del progetto dovrà avvenire in Conferenza dei Servizi, nella medesima sede possa essere acquisito il pertinente parere del Genio Civile territorialmente competente.

Vicenza li 11/06/2021

L'estensore dello S.I.A.

ing. Ruggero Rigoni -



ELENCO ALLEGATI:

- Elaborato B3.5: Estratti cartografici del nuovo P.T.R.C. (2020).
- Tav. 2.2 Agg: Planimetria con lay-out dell'impianto, rete scarichi e mobilità interna vettori.
- Allegato 1: Relazione tecnica e sub-allegati grafici descrittivi dell'intervento (integrativo) di mitigazione paesaggistica-ambientale a maggior tutela del S.I.C./Z.P.S. "Grave e zone umide della Brenta".
- Allegato 2: Documento di "asseverazione sismica" a firma del Dott. Geol. Francesco Morbin.